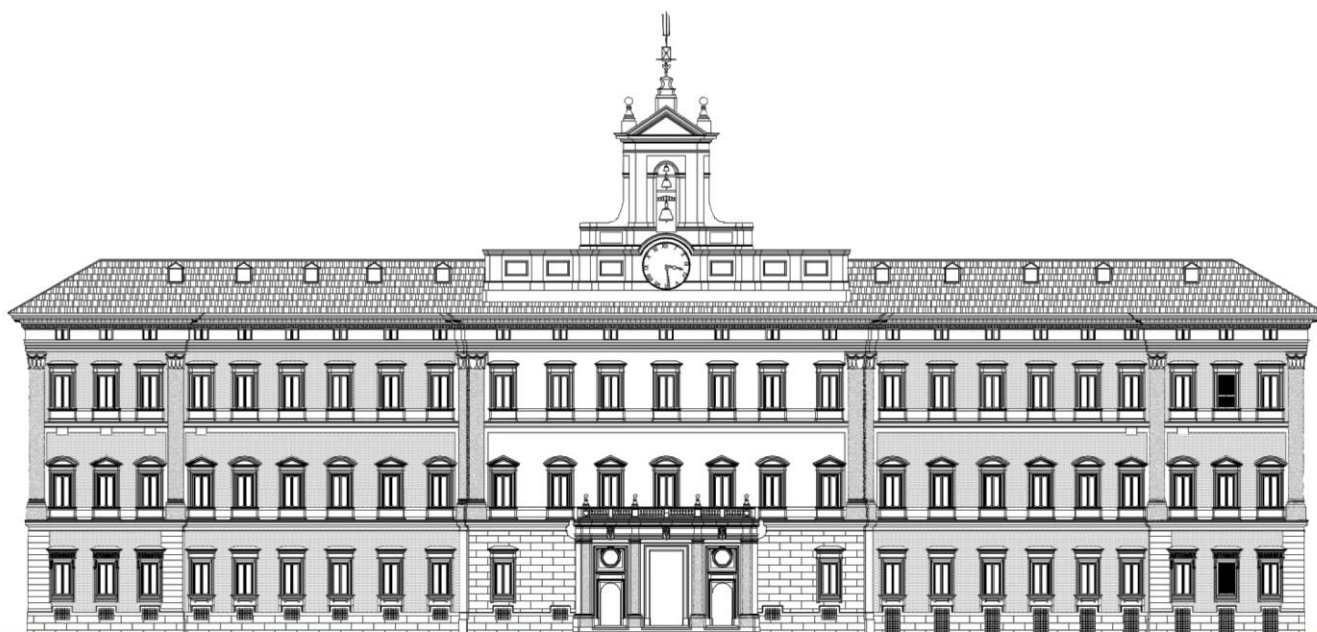




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 3119

Misure urgenti per la circolazione dei veicoli ad alimentazione diesel appartenenti alla categoria ambientale «EURO 5»

(Conversione in legge del DL n. 167 del 2026)

N. 536 – 19 ottobre 2026



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 3119

Misure urgenti per la circolazione dei veicoli ad
alimentazione diesel appartenenti alla categoria
ambientale «EURO 5»

(Conversione in legge del DL n. 167 del 2026)

N. 536 – 19 ottobre 2026

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA.....	3
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	3
ARTICOLO 1	3
MISURE URGENTI PER LA CONTINUITÀ DELLA CIRCOLAZIONE NEL SETTORE DEI TRASPORTI	3

Informazioni sul provvedimento

A.C.	3119
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 2026, n. 167, recante misure urgenti per la circolazione dei veicoli ad alimentazione diesel appartenenti alla categoria ambientale «EURO 5»
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato:	no
Relazione tecnica:	presente
Relatori per le Commissioni di merito:	Pizzimenti (LEGA), per la VIII Commissione Raimondo (FDI), per la IX Commissione
Commissioni competenti:	VIII (Ambiente) e IX (Trasporti)

PREMESSA

Il disegno di legge dispone la conversione del decreto-legge 28 settembre 2026, n. 167, recante misure urgenti per la circolazione dei veicoli ad alimentazione diesel appartenenti alla categoria ambientale «EURO 5».

Il provvedimento è stato assegnato, in sede referente, alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e IX (Trasporti) ed è corredato di relazione tecnica, a cui non risulta allegato il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1

Misure urgenti per la continuità della circolazione nel settore dei trasporti

Normativa previgente L'articolo 1 del decreto-legge n. 121 del 2023 prevede che Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna aggiornino i rispettivi piani di qualità dell'aria per assicurare l'esecuzione delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 10 novembre 2020 (causa C-644/18) e del 12 maggio 2022 (causa C-573/19). Il comma 2 disponeva, dal 1° ottobre 2026 (termine modificato dalla norma in esame), l'inserimento nei piani delle limitazioni strutturali alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali diesel Euro 5, ferma restando la possibilità di adottare misure compensative idonee a conseguire riduzioni delle emissioni coerenti con i vincoli europei o di anticipare le limitazioni. Il comma 3 stabilisce che dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che

le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Le norme, novellando l'articolo 1, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge n. 121 del 2023¹, differiscono dal 1° ottobre 2026 al 1° ottobre 2027 il termine a decorrere dal quale le Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna sono tenute a prevedere nei rispettivi piani di qualità dell'aria limitazioni strutturali alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali delle categorie N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di categoria "Euro 5".

La **relazione tecnica** richiama il contenuto delle norme e afferma che l'intervento è volto a modificare il termine di applicazione di una misura già prevista dalla legislazione vigente per riconoscere alle amministrazioni regionali flessibilità nella definizione degli strumenti di pianificazione ambientale, ferma restando la necessità di assicurare il conseguimento dei livelli di riduzione delle emissioni richiesti dalla normativa nazionale ed europea.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame, modificando l'articolo 1 del decreto-legge n. 121 del 2023, differiscono dal 1° ottobre 2026 al 1° ottobre 2027 il termine a decorrere dal quale le Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna sono tenute a prevedere nei rispettivi piani di qualità dell'aria limitazioni strutturali alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali delle categorie N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di categoria "Euro 5".

Al riguardo, considerato che la disciplina oggetto di modifica è stata introdotta al fine di assicurare l'esecuzione delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 10 novembre 2020, nella causa C-644/18, e del 12 maggio 2022, nella causa C-573/19, in materia di riduzione delle emissioni inquinanti², andrebbero acquisiti elementi volti a chiarire se il differimento al 1° ottobre 2027 dell'introduzione delle limitazioni strutturali alla circolazione dei veicoli diesel Euro 5 risulti compatibile con gli obblighi derivanti dalle predette sentenze, con particolare riguardo alla necessità, prevista dall'articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, della

¹ Recante misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale.

² Le sentenze della Corte di giustizia del 10 novembre 2020 (C-644/18), relativa ai superamenti dei valori limite del PM10, e del 12 maggio 2022 (C-573/19), relativa ai superamenti dei valori limite del biossido di azoto (NO₂), hanno accertato l'inadempimento dell'Italia agli obblighi derivanti dagli articoli 13 e 23 della direttiva 2008/50/CE.

direttiva 2008/50/CE³, di garantire che il periodo di superamento dei valori limite di qualità dell'aria sia il più breve possibile. A tal fine, andrebbe chiarito se il differimento sia accompagnato dall'adozione di misure alternative idonee ad assicurare il conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria nei tempi previsti dai pertinenti piani regionali, anche al fine di escludere che il differimento stesso possa determinare conseguenze negative per la finanza pubblica derivanti dall'eventuale applicazione di sanzioni pecuniarie a carico dello Stato, ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea⁴, in caso di mancata esecuzione delle predette sentenze.

³ Si ricorda che la direttiva 2008/50/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, stabilisce, all'articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, che, in caso di superamento di tali valori limite dopo il termine previsto per il loro raggiungimento, i piani per la qualità dell'aria stabiliscono misure appropriate affinché il periodo di superamento sia il più breve possibile.

⁴ Si ricorda che l'articolo 260, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce che: “Se ritiene che lo Stato membro in questione non abbia preso le misure che l'esecuzione della sentenza della Corte comporta, la Commissione, dopo aver posto tale Stato in condizione di presentare osservazioni, può adire la Corte. Essa precisa l'importo della somma forfettaria o della penalità, da versare da parte dello Stato membro in questione, che essa consideri adeguato alle circostanze”.